



Bruxelles, 17.9.2018
COM(2018) 642 final

2018/0333 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) dell'8 novembre 2018 e in occasione di una riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) , in riferimento alla prevista adozione di norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno

La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, del 17 ottobre 1868, definisce il quadro giuridico che disciplina l'uso del Reno come via navigabile interna e stabilisce le competenze della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). La versione della convenzione attualmente in vigore deriva dalla convenzione del 20 novembre 1963, entrata in vigore il 14 aprile 1967.

Attualmente sono parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno quattro Stati membri (Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi) e la Svizzera.

2.2. CCNR e CESNI

La CCNR è un'organizzazione internazionale che ha il compito di attuare iniziative intese a garantire la libertà di navigazione sul Reno e a promuovere tale navigazione. Le sedute plenarie si tengono due volte l'anno e vi partecipano rappresentanti degli Stati membri della CCNR. La seduta plenaria della CCNR è l'organo decisionale che adotta le risoluzioni della Commissione centrale. Ciascuno Stato dispone di un voto e le decisioni sono adottate all'unanimità. Tali risoluzioni sono giuridicamente vincolanti. L'Unione europea non è membro della CCNR.

Nel 2015 la CCNR ha adottato una risoluzione che istituiva un comitato europeo per l'elaborazione di norme in materia di navigazione interna (Comité Européen pour l'Élaboration de Standards dans le Domaine de Navigation Intérieure – CESNI) tra le cui competenze figura l'adozione di norme tecniche in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi, l'interpretazione uniforme di tali norme e delle procedure corrispondenti nonché le deliberazioni in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente o altri settori della navigazione.

Il CESNI è costituito da esperti che rappresentano gli Stati membri della CCNR e dell'UE, i quali hanno diritto di voto secondo il principio di un voto per Stato. L'Unione europea non è membro del CESNI, ma può partecipare ai lavori del comitato, insieme alle organizzazioni internazionali che si occupano dei settori di competenza del CESNI, senza diritto di voto.

2.3. L'atto previsto del CESNI e della CCNR

Nella sua riunione dell'8 novembre 2018, il CESNI adotterà norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna ("l'atto previsto").

Tra queste prime norme del CESNI relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna figurano:

- le norme relative alle competenze [cesni(18)_30, cesni(18)_31, cesni(18)_32, cesni(18)_33, cesni(18)_34, cesni(18)_35]

- le norme relative agli esami pratici [cesni(18)_36, cesni(18)_37, cesni(18)_38, cesni(18)_39, cesni(18)_40]
- le norme relative all'idoneità medica [cesni (18) _29]
- le norme per l'omologazione dei simulatori [cesni(18)_41, cesni(18)_42]

Nella riunione del 10 aprile 2018, il CESNI ha deciso all'unanimità di programmare l'adozione delle prime norme CESNI relative alle qualifiche professionali per la riunione dell'8 novembre 2018. Prima della riunione di novembre 2018, le modifiche del progetto di norme saranno probabilmente solo di carattere formale e di minore entità, per esempio un eventuale consolidamento dei documenti e dei loro riferimenti. La norma sarà pubblicata mediante un sito web dedicato (cesni.eu). Tutti gli Stati membri dell'UE hanno accesso (protetto) al suddetto progetto di norme.

Le norme CESNI devono essere iscritte nel diritto dell'UE in conformità della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio¹.

A partire dal 17 gennaio 2022 [termine di recepimento della direttiva (UE) 2017/2397] anche il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno farà riferimento alle norme CESNI in quanto a partire da tale data il regime della CCNR di regolamentazione delle qualifiche professionali contemplate dalla direttiva (UE) 2017/2397 deve essere pienamente conforme per assicurare il riconoscimento del certificato renano su tutte le vie navigabili interne dell'UE.

3. POSIZIONE CHE DEVE ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La decisione che definisce la posizione dell'Unione è necessaria per garantire che gli interessi dell'UE siano opportunamente presi in considerazione nel momento in cui si adottano decisioni riguardanti le norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.

Le suddette norme sono state preparate dagli esperti del CESNI (CESNI /gruppo di lavoro QP) nell'ambito del programma di lavoro del CESNI 2016-2018 che hanno avviato i lavori sulla base della proposta della Commissione del 18 febbraio 2016² e li hanno conclusi sulla base della direttiva (UE) 2017/2397.

La preparazione delle norme ha richiesto molto impegno da parte degli esperti del CESNI (CESNI /gruppo di lavoro QP) e la consultazione di vari esperti anche del settore pubblico e privato. Durante l'elaborazione della norma si sono svolte le seguenti riunioni tecniche a livello del CESNI:

- riunioni di esperti del CESNI (26-28 gennaio 2016; 22 - 24 giugno 2016; 5 - 9 settembre 2016; 16 - 17 novembre 2016; 31 gennaio - 2 febbraio 2017; 10 - 12 maggio 2017; 12 - 13 giugno 2017; 6 luglio 2017; 5 - 7 settembre 2017; 12 - 13 settembre 2017; 15 - 16 novembre 2017; 30 gennaio - 1 febbraio 2018);
- riunione del Comitato (10 aprile 2018).

¹ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

² COM(2016) 82 final.

Tali riunioni hanno consentito di raggiungere un accordo a livello di esperti in merito alle norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.

Il gruppo di esperti della Commissione sulle questioni sociali nel settore della navigazione interna è stato informato circa i progressi dei lavori del CESNI nelle riunioni del 7 settembre 2017 e del 1° febbraio 2018.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo³.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁴.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La CCNR è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Il CESNI è un organismo creato dalla CCNR.

Gli atti adottati dal CESNI e dalla CCNR hanno effetti giuridici. Quelli previsti saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.

Questo perché entro il 17 gennaio 2020 la Commissione dovrà adottare gli atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4 (in riferimento alle norme relative alla competenza e alle norme per gli esami pratici), all'articolo 21, paragrafo 2 (in riferimento alle norme per l'omologazione dei simulatori), e all'articolo 23, paragrafo 6 (in riferimento alle norme relative all'idoneità medica).

Il considerando 40 della direttiva (UE) 2017/2397 afferma che l'armonizzazione della legislazione relativa alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna in Europa è agevolata dall'elaborazione di norme CESNI. In tale contesto, l'articolo 32 della direttiva dispone che tali atti delegati facciano riferimento alle norme stabilite dal CESNI, a condizione che:

- a) tali norme siano disponibili e aggiornate;

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

- b) tali norme rispettino le prescrizioni stabilite negli allegati della direttiva;
- c) modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell'Unione.

La Commissione sarà tenuta ad includere il testo integrale di tali norme negli atti delegati indicando i riferimenti pertinenti.

L'allegato II della direttiva stabilisce i requisiti essenziali di competenza e l'allegato III i requisiti essenziali in materia di idoneità medica.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto in merito al quale dovrà essere adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica comune dei trasporti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91, paragrafo 1.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno (di seguito "l'accordo") è entrata in vigore il 14 aprile 1967.
- (2) A norma dell'articolo 46 dell'accordo, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno ("CCNR") può adottare risoluzioni vincolanti per i suoi membri.
- (3) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e l'equipaggio.
- (4) Nella sua riunione dell'8 novembre 2018, il CESNI è chiamato ad adottare norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. La sessione plenaria della CCNR dovrebbe inoltre adottare la risoluzione che iscriverà tali norme nel regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel CESNI e nella CCNR, poiché le norme relative alle qualifiche professionali saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulla direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, e avranno effetti giuridici in forza delle norme che disciplinano la CCNR, l'organo che adotterà le suddette norme.
- (6) Per facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e garantire la protezione della vita umana e dell'ambiente, è importante che i requisiti tecnici relativi ai membri dell'equipaggio siano il più possibile armonizzati nell'ambito di regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.

⁵ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

- (7) Le norme elaborate dal CESNI relative alle qualifiche professionali prevedono norme minime europee armonizzate necessarie per facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e garantire la protezione della vita umana e dell'ambiente. Tra tali norme figurano quelle relative alle competenze, agli esami pratici, all'idoneità medica e all'omologazione dei simulatori.
- (8) L'articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397, con effetto dal 18 gennaio 2022, fa riferimento direttamente alle norme relative alle qualifiche professionali considerandole come le norme previste dal CESNI. Alla Commissione è conferito il potere di inserire il testo integrale di tali norme in atti delegati, fare o aggiornare i pertinenti riferimenti e fissare la data di applicazione.
- (9) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del CESNI e della CCNR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) l'8 novembre 2018 è la seguente: acconsentire all'adozione di norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna con i riferimenti [(da cesni (18)_29 a cesni (18)_42)].
2. La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), nella quale si decide in merito alle norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (da cesni (18)_29 a cesni (18)_42), è la seguente: sostenere tutte le proposte che allineano le prescrizioni del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno con le norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.

Articolo 2

1. Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del CESNI esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della CCNR esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

1. Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*